

ALLEGATO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A SUPPORTO DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE**1. Soggetti ammissibili**

1.1 Destinatari degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.20031.

1.2 Le imprese di cui al paragrafo precedente all'atto della presentazione della domanda di agevolazione devono possedere i requisiti indicati all'articolo 5, comma 6 dell'Avviso e avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia.

1.3 Sono esclusi dall'agevolazione gli aiuti riportati all'articolo 5, comma 7 dell'Avviso.

2. Riferimenti regolamentari

2.1 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento regionale n. 15/2014 relativo alla disciplina della concessione di agevolazione in regime "de minimis" finanziati dalla stessa Regione;

2.2 Gli aiuti danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione.

2.3 La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

2.4 Il moltiplicatore adottato dal Confidi (cd. Rapporto di *gearing*) non può essere superiore a 4.

3. Destinazione degli aiuti

3.1 Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento regionale n. 15/2014, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*), riguardano le seguenti operazioni:

3.1.1 garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.

3.1.2 garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 400.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.

3.1.3 garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.000.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 500.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.

3.2 La durata delle operazioni garantite farà riferimento alle singole convenzioni sottoscritte tra banche e confidi e comunque non potrà superare 15 anni .

4. **Spese ammissibili**

4.1 Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

b) attivi immateriali:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi a:
 - o rilascio di certificazione di qualità, di qualità etica, sociale e Ambientale;
 - o marchi e brevetti;
 - o avviamento.

5. **Modalità di presentazione delle domande di accesso**

5.1 Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi beneficiari dei contributi di cui all'avviso su modulistica predisposta dal dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi.

5.2 La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'elenco dei Confidi beneficiari dei contributi.

5.3 Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

6. **Valutazione delle domande**

6.1 L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.

6.2 I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

6.3 L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

- idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;

- idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

6.4 Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.

6.5 L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.

6.6 I Confidi sono tenuti a dare semestralmente comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale.

6.7 Il predetto Servizio regionale procederà alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il relativo importo con cadenza semestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web www.sistema.puglia.it.

7. Verifiche, controllo e monitoraggio

7.1 Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il Confidi è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

7.2 Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.

7.3 La medesima Sezione potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.

7.4 È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

8. Cessazione e revoca

8.1 L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.

8.2 La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.

8.3 La garanzia di credito è revocata quando:

- a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
- b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

8.4 I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, le cessazioni e le revoche disposte a norma di quanto indicato nei paragrafi 8.1 e 8.3.